



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 12 DEL 30 Giugno 2025

Oggetto: Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata secondo semestre dell'anno 2025(art. 159 D.Lgs 267/2000)

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di giugno, il Commissario, Dott. Alessandro Bevilacqua, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2023, e successive proroghe con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 43/2023, 97/2023 e 89/2024;

PREMESSO

- che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” è un Consorzio obbligatorio istituito con ex L.R. 08.09.1988, n. 74 in applicazione dell'ex D.P.R. 10.09.1982, n. 915, si configura Azienda speciale ai sensi dell'art. 1, co. 4 dello Statuto (BURA n. 5 Straordinario del 10.07.1998), ente strumentale dei n. 8 Comuni consorziati, ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività a rilevanza economica (gestione integrata dei rifiuti urbani);
- che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” ha, tra i suoi compiti istituzionali quello di: “omissis ... realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed il recupero dei materiali (art. 3, co.1) ... omissis ... realizzazione di studi, progetti ed investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti (art. 3, co. 1, lett. c) ... omissis”;

RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2023 notificato al Consorzio in data 20 Febbraio 2023, di nomina del Dott. Bevilacqua Alessandro quale Commissario del Consorzio, al quale, venivano attribuiti i seguenti compiti:
 - a. gestione ordinaria del consorzio in relazione alle attività già pianificate;
 - b. ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del consorzio in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 co. 4 lett. a, b, c, d, e - L.R. 36/2013;
 - c. scioglimento del consorzio per garantire la piena operatività di AGIR;
 - d. di provvedere agli adempimenti in capo al Consorzio di cui alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L. R. n. 36/2013;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 23 giugno 2023, con il quale è stato prorogato l'incarico commissariale conferito al Dott. Bevilacqua Alessandro fino al 31 dicembre 2023, con la finalità di portare a compimento tutte le attività a lui demandate;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 27 dicembre 2023, con il quale è stato prorogato l'incarico commissariale conferito al Dott. Bevilacqua Alessandro fino al 31 dicembre 2024, con la finalità di portare a compimento tutte le attività a lui demandate;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 26 dicembre 2024, con il quale è stato prorogato l'incarico commissariale conferito al Dott. Bevilacqua Alessandro fino al 31 dicembre 2025, con la finalità di portare a compimento tutte le attività a lui demandate;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

CONSIDERATO

- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 23 giugno 2023 ha ritenuto di assegnare al Commissario Dott. Bevilacqua Alessandro *“tutti i poteri previsti dalla legge utili a porre in essere gli atti e i provvedimenti necessari all’esecuzione del mandato conferito, in particolare, quelli consistenti nell’esercizio di tutte le funzioni degli Organi Istituzionali dell’Ente commissariato e che, di conseguenza, il Commissario sostituisce integralmente tutti gli organi previsti dallo statuto del consorzio stesso, anche nella rappresentanza legale dell’ente che è chiamato a guidare”*, poteri specificatamente *“comprensivi di tutte le facoltà per addivenire allo scioglimento del consorzio ai sensi di legge”*;
- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 27 dicembre 2023 ha ritenuto di confermare al Commissario Dott. Bevilacqua Alessandro i poteri attribuiti con i precedenti Decreti di nomina, oltre a precisare che tra i poteri attribuiti al Commissario sono compresi anche quelli connessi all’esercizio dell’Ufficio di liquidatore, configurando la liquidazione solo una fase dell’articolata procedura finalizzata allo scioglimento del Consorzio;

RICHIAMATI:

- l’art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, recante “Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali”, il quale:
 - 1) al comma 2 stabilisce che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre dell’anno 2025 in corso;
 - espletamento dei servizi locali indispensabili;
 - 2) al comma 3, dispone che, per l’operatività dei limiti di cui sopra, occorre che l’organo esecutivo, nella fattispecie Il Commissario Straordinario, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre dell’anno 2025 e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
- l’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75, che testualmente dispone: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.”;

DATO ATTO

della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998, con la quale è stata, tra l’altro, dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”;

VISTO

il DM 28 maggio 1993, adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, il quale, all'art. 1, ha definito i servizi indispensabili, ovvero:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

PRECISATO

che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

TENUTO CONTO

- che l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere dell'ente necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

RITENUTO

di dover procedere, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, alla determinazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata, relativamente al secondo semestre dell'anno 2025;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

ATTESO

che sono le somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre dell'anno 2025 risultano quantificate in complessivi € **569.911,68**, in quanto destinati alle finalità di seguito elencate e precisamente:

- € **51.000,00** destinati al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali per il secondo semestre dell'anno 2025;
- € **244.530,00** destinati al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal Consorzio Piomba Fino a favore di tre comuni soci e precisamente Arsita, Bisenti e Castiglione M.R.;
- € **274.381,68** destinati al pagamento del servizio di gestione post mortem degli invasi (discarica) di proprietà del Consorzio Piomba Fino;

VISTI:

- il **D.Lgs.** 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *“testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la **Legge** della Regione Abruzzo n. 36/2013, costitutiva dell'Agir;
- il **D.Lgs.** 14/03/2013 n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la **DGR** n. 864 del 05.12.2016;
- il **DPGR** n. 10/2023;
- il **DPGR** n. 43/2023;
- il **DPGR** n. 97/2023;
- il **DPGR** n. 89/2024;

-il **vigente** Statuto Consortile;

-il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

D E L I B E R A

-di quantificare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in complessivi € **569.911,68** le somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre dell'anno 2025, in quanto destinati alle finalità di seguito elencate e, precisamente:

- € **51.000,00** destinati al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali per il secondo semestre dell'anno 2025;
- € **244.530,00** destinati al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal Consorzio Piomba Fino a favore di tre comuni soci e precisamente Arsita, Bisenti e Castiglione M.R.;
- € **274.381,68** destinati al pagamento del servizio di gestione post mortem degli invasi (discarica) di proprietà del Consorzio Piomba Fino;

Di notificare, copia della presente deliberazione al Tesoriere consortile.

DICHIARA



CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2



Il Commissario
Dott. Alessandro Bevilacqua

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.



Il Commissario
Dott. Alessandro Bevilacqua

Il presente Atto **“Delibera del Commissario Straordinario n° 12 del 30.06.2025”** ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicato all'albo pretorio online per quindici giorni a far data dal **“26-09-2025”**